

## IL DIRITTO DI PRIVATIVA DEI COMUNI

Dott. Giovanni Tapetto

Secondo il disposto dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006, la raccolta dei rifiuti urbani è di competenza esclusiva dei Comuni che:

*"(...) continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa (...)".*

Sull'esatto significato di questo disposto si discute da tempo.

Una lettura che viene data da parte della dottrina e dalla P.A., è la seguente:

*«i comuni continuano la gestione [1] dei rifiuti urbani e [2] dei rifiuti assimilati **avviati allo smaltimento in regime di privativa**»; leggendo la «e» come particella disgiuntiva e considerando quindi la specificazione "avviati allo smaltimento" riferita ai soli rifiuti assimilati.*

Con tale lettura i rifiuti urbani propriamente detti rimarrebbero sempre vincolati al diritto di privativa mentre ne rimarrebbero svincolati i soli rifiuti assimilati se "avviati al recupero".

Per quanto questa lettura possa essere ragionevolmente comprensibile, ai soli fini del pubblico interesse, non è possibile condividerla per ovvie ragioni di stretta aderenza normativa dato che l'interpretazione di una norma deve essere fatta nel senso indicato dall'art. 12 delle preleggi al Codice Civile che afferma:

*"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".*

Se, dunque, facciamo un'analisi letterale, secondo la grammatica italiana, della frase di cui all'art. 198 sopra esposta, la "e" è, e rimane per definizione, una particella congiuntiva e non può essere letta, per comodità, come una disgiunzione che, qualora fosse stata questa l'intenzione dell'estensore, sarebbe stata rappresentata da una "o" o da una "virgola"

Inoltre, in considerazione dell'originale intenzione del legislatore, si passa necessariamente per la presa in esame del testo originale dell'articolo 21, dell'abrogato D.lgs. 22/97, che introdusse la frase (ripresa poi tal quale dall'art. 198 del 152/2006) ma che, al comma 7, affermava anche che:

*"La **privativa** di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'art. 22, comma 11 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati".*



Evidenziando la necessità di indicare una espressa precisazione dell'accezione che, nella frase del comma 1, era evidentemente riferita ad entrambe le tipologie di rifiuti: urbani e assimilati.

L'esigenza di inserire questa specificazione non trova altra spiegazione.

Successivamente, tale comma 7, fu sostituito dalla legge 179/2002 con il testo seguente: *"la privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati a far data dal 01/01/2003"*. Nel disposto di questo comma appare evidente la conferma che l'intenzione del legislatore originale e anche quella del successivo, era di escludere dalla privativa, se avviate al recupero, entrambe le fattispecie di rifiuto e non una sola.

Nonostante il comma sia poi scomparso nella riedizione della norma sotto forma di D.lgs. 152/2006, rimane inalterato il riferimento giuridico all'intenzione del legislatore come sopra esposta, unitamente all'interpretazione letterale, ai fini dell'interpretazione secondo i crismi del nostro ordinamento, dato che il disposto dell'art. 198 del D.lgs.152/2006 indica chiaramente una "continuità di gestione", il che porta a privilegiare il riferimento di esclusione dalla privativa, se avviate al recupero, di entrambe le fattispecie di rifiuto e non di una sola.

Da ciò consegue che ai Comuni non compete il diritto di privativa sui rifiuti urbani ed assimilati destinati al recupero.

Venezia, 10/03/2015